

RIFERIMENTI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 193 CDS

di Franco MEDRI *

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza l'apposita copertura assicurativa RCA a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi e si osservano le seguenti indicazioni:

- Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha **durata annuale** o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, **si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato**, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a **mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno** successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (*vedasi art. 170-bis D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*).
- L'accertamento della mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature, che effettuano l'**accertamento da remoto**, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Qualora, in base alle risultanze del raffronto, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente **invita il proprietario** o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. **180**, comma **8**, CdS. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature o dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando su strada. *Si precisa che, attualmente, tale forma di accertamento da remoto non è ancora applicabile in quanto l'articolo 31, comma 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (SOGU n. 19 del 24.01.2012) convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (SOGU n. 71 del 24.03.2012) <Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività> prescrive che "La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. **Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da***

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Ad oggi tale decreto NON è stato ancora emanato.

- La sanzione amministrativa è **ridotta ad un quarto** quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. Pertanto il termine utile massimo è il 30° giorno successivo alla scadenza della copertura assicurativa oltre il quale non è più possibile beneficiare della riduzione.
- La sanzione amministrativa è **ridotta ad un quarto** quando l'interessato entro **30 giorni** dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla **demolizione** e alle formalità di **radiazione** del veicolo. In tali casi l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
- Per l'omessa esposizione del contrassegno o la mancanza del certificato dell'assicurazione, vedi gli articoli 181 e 180 CdS.
- Ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento ISVAP n. 13 del 06.02.2008, devono essere rilasciati **certificati e contrassegni distinti** da quello della motrice per i rimorchi ed i semirimorchi, ma valgono le prescrizioni di cui all'art. 181 CdS.
- Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo segue la procedura prevista dall'art. 213 CdS; pertanto l'affidamento al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido richiede obbligatoriamente l'intervento di un carro attrezzi affinché lo trasporti nel luogo di custodia. Il sequestro finalizzato alla confisca dovrà essere mantenuto fino all'esatto adempimento delle formalità richieste (*vedasi nota Ministero Interno n. 300/A/8891/12/101/20/21/7 del 12 dicembre 2012*).
- Ai sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies, CdS, se oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, per i primi 30 giorni il veicolo deve essere affidato in custodia ad apposita depositaria convenzionata, fatto salvo l'eventuale dissequestro avvenuto per riattivazione della polizza assicurativa o altro.
- Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione amministrativa, oltre al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non avviene il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213 CdS.

- La circolazione con documenti assicurativi **falsi o contraffatti** comporta la confisca amministrativa del veicolo nonché la sospensione della patente di guida per 1 anno a carico dell'autore della violazione.
- L'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (vedi art. 5 DM 01.04.2008, n. 86): Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de La Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria. Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa. La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell'allegato 1 del DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari veicoli militari e NATO.
- A partire dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all'addendum n. 1 all'accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e degli altri Stati associati (*vedasi la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2011/754/UE del 22 novembre 2011*).
- Per i veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli indicati dall'art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
 - a) mediante un contratto di assicurazione di "**frontiera**" (**carta rosa**), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
 - b) mediante il possesso del "**certificato internazionale di assicurazione**" (**carta verde**).
- I carrelli elevatori, quali macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, CdS, hanno l'obbligo di essere immatricolati e ai fini della circolazione stradale necessitano anche della copertura assicurativa obbligatoria (*vedasi circolare Ministero Interno prot. n. M/2413/6 del 27 luglio 2000*).
- Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione, alle ore 24 dell'ultimo giorno di durata (art. 1899 Cod. Civ.). Il trasferimento del veicolo comporta la cessione del contratto salvo il caso che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, previo eventuale conguaglio di premio.
- Con le **assicurazioni telefoniche e on-line**, il certificato ed il contrassegno vengono spediti al contraente attraverso il servizio postale e talvolta accade che il conducente del veicolo non ha la materiale disponibilità dei documenti assicurativi originali al termine della scadenza naturale. Il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di **cinque giorni**. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio

o alla residenza del contraente entro il medesimo termine. Durante il predetto periodo è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio (*vedasi articolo 11 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008*).

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**